

Codice DB1113

D.D. 7 giugno 2013, n. 490

**Decreto ministeriale n. 4123 del 22/07/2010 - Approvazione Bando per la presentazione dei progetti Campagna 2013/2014 a valere sulla quota regionale dei fondi assegnati alla misura.**

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Piano nazionale di Sostegno 2014-2018 inviato dal Mipaaf alla Commissione con nota del 1 marzo 2013 e la relativa scheda di misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi (scheda B).

Visto il Decreto Ministeriale 4123 del 22 luglio 2010 relativo a "OCM Vino – Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" – Campagne 2010-2011 e seguenti";

Visto il Decreto dipartimentale n. 7787 del 30/04/2013 relativo all' "Invito alla presentazione dei progetti Campagna 2013/2014. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n. 4123 del 22/07/2010".

Considerato che i progetti presentati ai sensi del presente bando saranno finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del Piano nazionale di Sostegno 2014-2018 la cui dotazione finanziaria è stata approvata con il Decreto Dipartimentale del MIPAAF n. 3525 del 21/05/2013.

Fatta salva la possibilità per le Regioni e province autonome di utilizzare per le diverse misure quote di fondi differenti rispetto a quelle assegnate nel rispetto del budget complessivo assegnato alla singola Regione.

Visto l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 7787 del 30/04/2013 che consente alle Regioni che non pubblicano propri Inviti di avvalersi degli Inviti di altre Regioni per la presentazione di progetti multiregionali.

Considerata la necessità, in applicazione del comma 7 dell'art.2 del Decreto Ministeriale 4123 del 22 luglio 2010, di adottare proprie disposizioni per l'emanazione di un bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di contributo per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla suddetta misura.

Visto il comma 5 dell'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22/07/2010 che consente alle Regioni che adottano propri bandi di individuare le azioni ammissibili tra quelle indicate all'art. 103 septdecies del Regolamento CE 491/2009.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 73-5910 del 03/06/2013 che approva i criteri di selezione dei progetti che saranno presentati sul Bando per la campagna 2013/2014 e individua

quali azioni ammissibili anche gli studi di mercati nuovi nonché gli studi per valutare i risultati delle azioni effettuate e inoltre, al fine di favorire azioni sinergiche tra territori, ha dato mandato alla Direzione Agricoltura di attivare collaborazioni con le altre Regioni.

A tal proposito si prende atto delle richieste di collaborazione per la predisposizione ed il sostegno di progetti multiregionali pervenute dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con la nota prot. n. 10517 del 24/05/2013 e dalla Regione Liguria con la nota prot. n. 10803 del 28/05/2013.

Per le motivazioni su esposte si ritiene opportuno procedere all'approvazione del Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di contributo per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura "promozione sui mercati dei paesi terzi" campagna 2013/2014.

Tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Ministeriale 4123 del 22 luglio 2010;  
Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;  
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 165/2001.  
Vista la D.G.R. n. 73-5910 del 03/06/2013.

#### *determina*

1) di approvare per la campagna 2013/2014 il Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di contributo per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale dei fondi assegnati alla misura "promozione sui mercati dei paesi terzi" secondo le disposizioni contenute nell'allegato da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2) di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco dei progetti presentati e di quelli ritenuti ammissibili a beneficiare degli aiuti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010.

Il Dirigente  
Moreno Soster

Allegato

***Bando per la presentazione dei progetti CAMPAGNA 2013/2014 a valere sulla quota regionale dei fondi assegnati alla misura “promozione sui mercati dei paesi terzi” ai sensi del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22/07/2010 e del decreto dipartimentale n. 7787 del 30/04/2013 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 73-5910 del 03/06/2013.***

**Art. 1**  
**(Norme generali)**

1. Si applicano le disposizioni riportate dal decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.

La promozione dovrà riguardare tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI ter del regolamento nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione aromatica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'art. 118 septuagesies del regolamento, prodotti sul territorio regionale.

Col Decreto dipartimentale n. 3525 del 21/05/2013 si è approvata la ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014 in cui si è assegnata alla Regione Piemonte una dotazione finanziaria di euro 7.694.372,00.

**Art. 2.**  
**(Soggetti beneficiari e requisiti)**

1. Possono accedere ai fondi recati dalla misura i seguenti soggetti:
  - a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
  - b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi dell'articolo regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 *sexdecies*, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
  - c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
  - d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
  - e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
  - f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
  - g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;
2. Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.
3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.
4. Il beneficiario di cui alle lettere a), b, e c) nonché i produttori di vino di cui alla lettera e) del precedente comma 1, purché aggregati in forma associativa o in società

consortile, può presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purché le aziende partecipanti siano diverse.

5. I soggetti di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma 1 devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale.
6. I soggetti di cui alle lettere d) e) e g) del precedente comma 1 possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 600.000 bottiglie ed abbiano, altresì, esportato almeno il 5% del totale prodotto.

Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario

### **Art. 3 (Presentazione dei progetti)**

1. I progetti relativi alla campagna 2013/2014, a valere sui fondi quota regionale devono pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno **28 giugno 2013** al seguente indirizzo:

**Regione Piemonte**  
**Settore programmazione e valorizzazione del Sistema agroalimentare.**  
**Corso stati Uniti n. 21**  
**10128 TORINO**

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire, in formato elettronico allegata ad una lettera di accompagnamento, entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

**Agea – Organismo pagatore**  
Via Palestro n.81  
00185 ROMA  
Posta elettronica certificata : [dpm@certificata.agea.gov.it](mailto:dpm@certificata.agea.gov.it)

Copia della nota redatta sulla base del Modello Allegato F<sup>1</sup> al presente decreto deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
[saq11@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq11@pec.politicheagricole.gov.it)

2. Al fine di consentire l'accantonamento dei fondi necessari al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 6 del DM 22 luglio 2010, il termine sopra citato è anticipato al **21 giugno 2013** in caso di presentazione di progetti multiregionali, da effettuare secondo le modalità riportate al successivo articolo 4.

3. La proposta può essere presentata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà comunque pervenire alle autorità competenti a riceverlo. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

La proposta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in un plico chiuso, timbrato e firmato

---

<sup>1</sup> Si tratta dell'allegato M dell'invito dello scorso anno (campagna 2012-2013).

dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: "NON APRIRE –PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1234/07 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE – ANNUALITA' 2013/2014".

4. Nel plico devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture.

**Busta n. 1: scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa**

**Busta n. 2: proposta tecnica.**

La **busta n. 1** (scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la documentazione di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera A) del presente Bando.

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera B), del presente Bando.

5. Il plico dovrà essere corredato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (se nazionale, regionale o multiregionale, l'importo totale del progetto, i Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.) secondo il modello F allegato al decreto n. 7787 del 30/04/2013. Le stesse informazioni devono essere contenute in un apposto file su supporto ottico (CD/DVD).

6. Il proponente dovrà, altresì, corredare la proposta, a pena di esclusione, con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:

- a) Che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero
- b) Che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc).

Si precisa che non è consentito chiedere il semplice rinnovo dei progetti conclusi nella precedente programmazione.

7. Considerato che, nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno 2008/2013, la ripartizione delle risorse finanziarie tra misure è stata determinata esclusivamente per la campagna 2013/2014, si approva in caso di presentazione di progetti pluriennali soltanto la prima annualità.

8. Al fine di dare adeguata pubblicità ai progetti presentati a valere sia sui fondi nazionali che regionali ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013<sup>2</sup>, gli stessi

---

<sup>2</sup> "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

saranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro il 1 agosto 2013 secondo le modalità indicati dal sopra citato Decreto.

**Art. 4**  
**(Termini di presentazione e valutazione)**

1. Per la campagna 2013/2014 i progetti sono presentati con le modalità di cui all'articolo 2, entro il termine ultimo del 28 giugno 2013. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:
  - a) Entro il **5 agosto 2013** sono comunicati ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte del competente Comitato di valutazione.
  - b) A decorrere dalla suddetta data, e non oltre il **20 settembre 2013**, i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta di cui al successivo articolo nonché della garanzia di buona esecuzione.
  - c) L'organismo pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C al decreto n. 7787 del 30/04/2013 entro il **10 ottobre 2013**.

Copia dei contratti stipulati ed un elenco riepilogativo sintetico sono trasmessi da Agea, alle Regioni e al Mipaaf entro 90 giorni dalla stipula.

**Art. 5**  
**(Progetti multiregionali)**

1. I progetti multiregionali di cui all'articolo 6 del DM 22 luglio 2010 sono presentati, entro il termine del **21 giugno 2013**, alla Regione Piemonte all'indirizzo stabilito all'art. 2 qualora la sede legale del proponente o del capofila dell'ATS costituita (o costituenda) sia sul territorio regionale.
2. Al fine di evitare l'utilizzo improprio del meccanismo dei progetti multiregionali che, prevedendo una partecipazione finanziaria nazionale di fatto limitano le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti nazionali ed al fine di garantire la parità di accesso alla misura di tutti i soggetti interessati, la partecipazione finanziaria delle Regioni al progetto multiregionale deve essere congrua e rappresentare, per ciascuna regione, almeno il 5% del costo totale delle azioni del progetto, valore aumentato proporzionalmente a seconda del numero di Regioni partecipanti per consentire il raggiungimento del 25% del costo totale delle azioni del progetto
3. Le Regioni che non pubblichino propri Inviti possono avvalersi del presente Invito, stipulando specifica convenzione con la Regione Piemonte, per presentare progetti multiregionali.

## **Art. 6 (Documentazione)**

1. La proposta presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 2, è costituita dalla seguente documentazione:

### A) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

- Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione della proposta;
- Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa di cui all'allegato B <sup>3</sup> al decreto n. 7787 del 30/04/2013.
- Dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'Amministrazione alle competenti Prefetture dell'informativa antimafia, da predisporre sulla base di quanto indicato nella nota dell'Organismo Pagatore AGEA Prot. n.DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) (allegato G al decreto n. 7787 del 30/04/2013).

### B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- **Domanda di partecipazione.** La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello, di cui all'Allegato A al presente decreto.  
Detta documentazione contiene i principali dati relativi al beneficiario, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello nazionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.  
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo e contenere una relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto, anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

L'importo massimo della spesa ammissibile non può essere superiore al 20% del volume d'affari realizzato dal beneficiario (azienda o, in caso di associazioni, anche temporanee di impresa o di scopo, del volume complessivo di affari delle imprese partecipanti al progetto), con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

2. Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente articolo, o corredate da documentazione non conforme o incompleta sono escluse.
3. Gli Allegati A e B dovranno essere trasmessi in originale.

---

<sup>3</sup> Scheda di autodichiarazione che sostituisce la maggior parte della documentazione finanziaria e amministrativa dell'invito dello scorso anno (campagna 2012-2013).

4. Il Soggetto Proponente allegherà una copia cartacea della documentazione presentata.

**Art. 7**  
**(Importo contributo massimo ammissibile)**

Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo nel modo più ampio possibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili si determinano i seguenti scaglioni di importo di contributo massimo ammissibile:

- Per beneficiario azienda singola sono ammissibili progetti aventi un contributo massimo ammissibile fino ad euro 300.000,00
- Per beneficiario aggregato (consorzi, Ati, Ats, associazioni) sono ammissibili progetti aventi un contributo massimo ammissibile fino ad euro 1.000.000,00.

**Art. 8**  
**(Valutazione delle proposte)**

1. Il Comitato di valutazione regionale verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel DM 22 luglio 2010 e del decreto n. 7787 del 30/04/2013 e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato e ne effettua comunicazione al Ministero e ad Agea.
2. Il Comitato di valutazione regionale verifica, altresì, che il progetto contenga gli elementi richiesti all'articolo 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2010, in particolare ai commi 1 e 2. La mancanza di tali requisiti rappresenta causa di esclusione del progetto.
3. In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente articolo 4, il Comitato di valutazione procede alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al successivo articolo 7.
4. Il Comitato effettua la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia, anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, il Comitato potrà richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli.
5. Qualora il Comitato, nelle sue valutazioni, ritenga non ammissibili azioni di un progetto che siano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso è escluso dal contributo comunitario.
6. Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dal comitato si attui una eliminazione di azioni non strategiche ovvero una riduzione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non ne pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione della stessa in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.

**Art. 9**  
**(Criteri di priorità)**

1. In ottemperanza del comma 8 dell'art. 2 del decreto Ministeriale n. 4123 del 22/07/2010, dell'art. 7 del decreto dipartimentale n. 7787 del 30/04/2013, alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 73-5910 del 03/06/2013 i progetti sono valutati tenendo conto dei sotto indicati criteri secondo il seguente ordine:

A1) Progetti presentati da nuovi beneficiari. Come nuovo beneficiario si intende impresa che nella passata programmazione non abbia mai beneficiato di contributo a livello nazionale e/o regionale; nel caso di raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), tutti i componenti devono risultare nuovi beneficiari come sopra specificato.

PUNTI 10

A2) Progetti che contengono azioni da realizzarsi, per almeno il 51% del loro valore (complessivo delle azioni), nei Paesi<sup>4</sup> in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno in passato:

PUNTI 10

A3) Progetti presentati da associazioni temporanee di impresa (costituite o costituende) costituite unicamente da microimprese:

PUNTI 10

A4) Criteri di selezione di cui all'articolo 5 comma 2 del Regolamento (CE) n.555/2008:

PUNTI 40

- La coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati e le azioni adottate, supportate da studi di mercato:  
Punti 15
- Qualità delle azioni proposte, privilegiando quelle innovative:  
Punti 15
- Impatto prevedibile delle azioni in termini di sviluppo della domanda e orientato alla commercializzazione dei prodotti:  
Punti 5
- Congruità del costo delle azioni inferiore riferendosi anche alla media del costo delle azioni presentate sul Bando regionale:  
Punti 5

A5) Prevalenza nel progetto di azioni di diretto contatto con il consumatore finale e/o altri operatori del settore (giornalisti, clienti) nel Paese terzo (degustazioni, partecipazioni a fiere ed eventi, promozioni sui punti vendita, advertising sui mezzi di comunicazione, incoming, ecc.)

---

<sup>4</sup> Il criterio in questione si riferisce a singoli Paesi e non alle macroaree di cui all'allegato D al decreto 7787.

20 PUNTI massimo, da assegnarsi proporzionalmente all'importo di tali azioni rispetto al progetto complessivo.

A6) Progetti presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto a quello massimo concedibile del 50%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione

Contributo inferiore tra il 11 – 15% punti 5

Contributo inferiore tra il 6 – 10% punti 3

Contributo inferiore del 5% punti 1

A7) Progetti multiregionali:

Progetti multiregionali presentati da proponenti in ATI/ATS aventi aziende con sede in Regioni che hanno attivato collaborazioni con la Regione Piemonte (Regioni che al momento hanno attivato collaborazioni: Regione Liguria, Regione Valle d'Aosta):

PUNTI 15

Progetti multiregionali presentati da proponenti in ATI/ATS aventi aziende con sede in Regioni che non hanno attivato collaborazioni con la Regione Piemonte:

PUNTI 5

A8) Numero di soggetti aggregati di cui almeno tre tra microimprese, piccole imprese o medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione:

> 100 punti 15

51 – 100 punti 10;

11 – 50 punti 8;

3 – 10 punti 6;

2. Non accedono ai criteri di priorità i soggetti che, in una delle due annualità precedenti, abbiano rinunciato al contributo o abbiano avuto forti riduzioni. A tal fine, Agea comunicherà a Mipaaf e Regioni un elenco delle ditte rinunciatricie nelle campagne precedenti.

### **Art.10**

#### **(Modifiche ai progetti)**

1. Fermo restando l'importo totale massimo del progetto, che non può in nessun caso essere incrementato, sono ammesse modifiche ai sensi dell'art 4 del reg. 555/08 solo in caso di:
  - a) modifiche minori che attengono a modalità di realizzazione di una medesima azione. Ad esempio, cambio di fiera all'interno di un medesimo Paese Terzo (Shangai invece di Pechino, Boston invece di New York ma non Pechino invece di Boston), cambio di testata giornalistica, realizzazione di materiale promozionale diverso (non grembiulini ma cappellini) ecc.

b) modifiche che comportano una variazione di spesa entro il 15% della voce dell'azione cui si riferisce.

In entrambi i casi a) e b) sopra riportati è richiesta una comunicazione di modifica da inviare, trimestralmente (e, in ogni caso, non oltre 15 giorni prima dell'effettuazione dell'evento oggetto della modifica), all'autorità competente alla valutazione dei progetti, all'Agea e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (pqa7@mpaaf.gov.it)

c) Modifiche che comportano una variazione di spesa superiore al 15% dell'azione cui si riferisce e che non mutino la strategia globale del progetto.

d) Modifiche che riguardano azioni e/o Paesi inseriti nel progetto approvato.

Nei casi c) e d) sopra riportati è richiesta l'approvazione dell'autorità competente che ha approvato il progetto originario. Le modifiche devono essere debitamente motivate e, comunque, non riguardare la strategia complessiva del progetto. Le stesse sono esaminate ai sensi dell'art.8 comma 7 del DM 22 luglio e devono essere realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione. Rientrano nei casi precedenti anche i casi di forza maggiore di cui alla normativa comunitaria.

2. Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile, come specificato all'art. 4 del contratto tipo allegato C.

#### **Art.11**

##### **(Elenco dei Paesi e delle macro aree)**

1. Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportate nell'allegato D<sup>5</sup> del decreto n. 7787 del 30/04/2013, che potrà essere integrato con successivo decreto dirigenziale.

#### **Art. 12**

##### **(Materiale informativo)**

1. Al fine di ottenere il preventivo nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi, i beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno inoltrare il materiale informativo e promozionale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo di posta elettronica certificata [saq11@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq11@pec.politicheagricole.gov.it). Nella richiesta dovrà essere specificato se il beneficiario usufruisce o meno del contributo integrativo regionale del **30%**.
2. Nel corso dell'anno la procedura di approvazione del materiale informativo sarà completamente informatizzata mediante l'uso di un portale dedicato. Il Ministero comunicherà ai beneficiari le istruzioni per l'utilizzo di tale nuova procedura.
3. Il Ministero invierà le proprie determinazioni in merito al rilascio o meno del nulla osta al richiedente, all'Organismo pagatore Agea e all'eventuale Regione di competenza, al

fine di consentire allo stesso l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

**Art. 13**  
**(Identificazione delle azioni ammissibili)**

1. Ai fini di una corretta redazione di un progetto si riporta, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui all'articolo 7 del DM 22 luglio 2010 e all'art. 103 septdecies del Regolamento CE n. 491/2009 citati in premessa. Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto:
  - a) Promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione. Rientrano in tale categoria:
    - pubblicità e azioni di comunicazione;
    - azioni di pubbliche relazioni;
    - produzione di materiale informativo;
    - annunci di prodotto, POS, house organ;
    - degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;
  - b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  - c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita ( grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA ecc); rientrano in tale categoria:
    - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
    - promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati;
    - Expertise consulenza di marketing.
  - d) altri strumenti di comunicazione:
    - creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso
    - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo
    - incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le imprese partecipanti ai progetti;
  - e) incontri con gli operatori e/o giornalisti sul territorio nazionale ("incoming"). L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.
  - f) studi di nuovi mercati, necessari per l'espansione degli sbocchi di mercato,
  - g) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione, in ottemperanza al successivo art. 16.

**Art. 14**  
**(Categorie di spese e loro eleggibilità)**

1. Non sono rendicontabili le spese realizzate prima della stipula del contratto e, comunque, antecedentemente al 16 ottobre 2013 o successivamente al 15 ottobre 2014.
2. Le azioni contenute in progetti presentati da imprese specifiche e/o da raggruppamenti di imprese singole e/o che sono rivolte alla promozione di marchi commerciali non sono ammesse a percepire il contributo integrativo del 30%.

**3. Spese in capo al Proponente**

In linea generale, le spese amministrative e di personale del beneficiario non sono eleggibili ai sensi dell'articolo 13 del Reg. 1290/2005. Tuttavia sono consentite, nel limite massimo del 4% dei costi effettivi, le spese strettamente connesse alla gestione del progetto.

4. **Monitoraggio dei risultati se effettuato da fornitori esterni per un limite massimo del 3% dei costi effettivi del progetto.** Tale spesa è riconosciuta solo dietro presentazione di relazione, prevista al successivo art. 16 comma 2, e di fattura emessa dall'ente che ha effettuato il monitoraggio in favore del beneficiario.

**5. Prodotto utilizzato nell'ambito degli eventi promozionali**

Il costo per l'acquisto del prodotto è eleggibile nella misura massima del 20% del valore dell'azione svolta e deve:

- Essere usato in specifiche azioni di degustazione
- Essere spedito direttamente ai fornitori incaricati in loco della promozione
- Essere utilizzato anche in un evento promozionale realizzato da un terzo

Il valore del prodotto viene calcolato sulla base del prezzo di listino franco cantina cui sono aggiunti i costi di spedizione diretta al luogo dell'evento e/o magazzino nel paese di destinazione, i costi di sdoganamento ed il costo per il diritto di tappo escusso dal luogo di consumo.

**6. Realizzazione gadget, opuscoli tecnici e brochure, siti web dedicati:**

Sono eleggibili le seguenti categorie di spesa:

- Creazione grafica e progettazione (ammesse, in caso di progetti pluriennali, solo il primo anno di presentazione del progetto, salvo eventuali differenti necessità da indicare dettagliatamente nel progetto)
- Traduzione
- Produzione

**7. Expertise consulenza di marketing:**

- Consulenza di marketing, pre-test di validazione di nuovi prodotti, focus group, panel. Il valore di tale azione non può eccedere il 20% del valore del totale del programma.

**8. Incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le imprese partecipanti ai progetti:**

- Mezzi di trasporto dal Paese di origine ai luoghi di visita al costo effettivo  
Pernottamento max 120€per pax/notte e pasti max 80,00€per pax/giorno
- Inviti a giornalisti e clienti.

**9. Partecipazione a manifestazioni, eventi istituzionali, fiere ed esposizioni di importanza internazionale:**

- Quota partecipazione
- Costo inserzione cataloghi
- Affitto e allestimento spazio espositivo
- Hostess
- Viaggi per personale aziendale (in classe economy)
- Vitto e alloggio
- Affitto materiale di supporto
- Prodotto
- Costi organizzativi di promozione dell'evento
- Costi Spedizione materiale promo pubblicitario e prodotto
- Partecipazione ad eventi di terzi

**10. Promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati:**

- Pubblicità e pubblicità delle attività promozionali (inserimento comunicati, articoli...)
- Prodotto
- Testate di gondola
- Referenziamento prodotti
- Materiale promozionale di vendita,
- Opuscoli, gadgets
- Collarini illustrativi
- bottiglie, manifesti, espositori, borse, beccucci, portachiavi, ...
- degustazioni In-store
- Costi di promozione dell'evento

Nel caso particolare di Paesi con monopolio statale o equivalente, le spese per azioni di promozione supplementare sono considerate spesa ammissibile.

**11. Pubblicità e azioni di comunicazione:**

- Pubblicità su stampa (quotidiana, settimanale, professionisti, specializzata...)
- Articoli pubbliredazionali
- Inserimento nel catalogo di un distributore o importatore
- Spot radio e TV
- Azioni di "Product placement"
- Annunci pubblicitari su internet
- Comunicati stampa

**12. Azioni di pubbliche relazioni:**

Il valore di tale azione non può eccedere il 20% del valore del totale del programma.

- Acquisto liste di indirizzi
- Consulenza, fornitori di animazione per gli eventi: da realizzare attraverso la stipula di un contratto che specifichi attività e carico di lavoro
- Costi organizzazione Incontri btb comprensivi di affitti sala e delle spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) per invitati
- Viaggi, vitto, alloggio per Pr manager e/o "Brand ambassador" incaricato dal beneficiario

Il costo delle attività suindicate deve essere coerente con i normali valori di mercato.

### **13. Degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner:**

- Campagna di informazione / pubblicità
- Prodotto
- Informazioni ai media: comunicati, opuscoli, brochure
- Attrezzature da degustazione: calici, display, tovaglie etc
- Catering o ristorazione
- Affitto della sala o del sito
- Hostess
- Costi di promozione dell'evento

### **14. Mandatari, consulenti, prestatori di servizi.**

Il beneficiario può dare mandato ad uno o più soggetti terzi per l'espletamento di una o più attività relative al suo programma.

Le spese per tale mandato sono ammesse nel limite massimo del 10% del totale del costo delle azioni del progetto. Le stesse spese devono essere correlate al servizio prestato per la realizzazione delle relative azioni ammesse a contributo ed essere evidenziate nella fattura come specifica voce di spesa. Tali spese possono, altresì, riguardare le attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, comprese le spese per l'analisi e lo studio di fattibilità nonché per la progettazione delle azioni proposte, purché maturate dopo la stipula del contratto.

La regolazione di tali attività, qualora riguardino la direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, potrà avvenire anche attraverso contratti di "mandato con o senza rappresentanza".

### **15. Studi di nuovi mercati, necessari per l'espansione degli sbocchi di mercato;**

Le spese sono ammesse nel limite massimo del 5% del totale del costo delle azioni del progetto.

Le spese sono ammesse nel limite massimo del 20% del totale del costo delle azioni del progetto esclusivamente a favore dei Consorzi di tutela più rappresentativi, aggregati in un organismo proponente avente come fine statutario la valorizzazione del sistema delle denominazioni di origine piemontesi nel suo complesso, e devono essere finalizzati anche alla:

- valutazione del trend delle vendite e dei consumi dei vini a denominazione di origine piemontesi nei nuovi mercati di possibile oggetto di promozione;
- valutazione dell'evoluzione dell'immagine dei vini a denominazione di origine piemontesi e del loro trend reputazionale.

I risultati di tali studi dovranno essere messi a disposizione della Regione Piemonte.

## **Art. 15**

### **(Stipula del contratto e controlli)**

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C al decreto n. 7787 del 30/04/2013, saranno stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno **10 ottobre 2013**.
2. L'elenco dei contratti è reso pubblico ai sensi della normativa vigente

3. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Organismo Pagatore AGEA. I risultati saranno comunicati da AGEA alle autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura del procedimento.

**Art. 16**  
**(Erogazione del finanziamento)**

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso estratto mensile all'Organismo Pagatore AGEA.
2. Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta all'Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute. La relazione deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
  - Il numero di eventi organizzati ( degustazioni, cene, promozione GDO etc )
  - Il numero di professionisti, esperti, giornalisti raggiunti con gli eventi organizzati;
  - Il numero di articoli pubblicati da giornalisti in caso di realizzazione dell'azione di incoming;
  - Il numero di contratti eventualmente stipulati a seguito dell'organizzazione degli eventi.
  - Trascorsi 6 mesi dalla realizzazione delle attività promozionali il beneficiario presenta una seconda relazione contenente:
  - Il trend delle vendite del proprio prodotto mediante una comparazione tra prima e dopo l'attività di promozione;
  - Il valore ed il volume dell'export del prodotto di cui si è fatta promozione ed il trend dei consumi nel paese terzo in cui si è fatta promozione;
  - Il trend dei consumi del proprio prodotto nel Paese terzo in cui è stata fatta la promozione.

Le relazioni di cui sopra sono necessarie al fine di valutare l'eventuale concessione di ulteriori contributi alla promozione per il beneficiario negli anni successivi sia in caso di progetti pluriennali che di rinnovo di precedenti progetti che di presentazione di un nuovo progetto. La mancanza delle relazioni e/o una relazione non contenente elementi sufficienti a valutare positivamente l'azione di promozione effettuata determina la decisione di non procedere all'erogazione di ulteriori contributi in favore del beneficiario.

3. Copia delle relazioni di cui al punto precedente deve essere inviata anche agli uffici responsabili della Regione Piemonte che hanno approvato il progetto. Analogamente, AGEA provvederà a mettere a disposizione della Regione Piemonte i dati consuntivi relativi ai progetti rendicontati e liquidati.
4. Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.
5. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

**Art. 17**  
**(Pubblicazione e informazioni)**

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, potranno essere inviate al Ministero al seguente indirizzo di posta elettronica: [pqa7@mpaaf.gov.it](mailto:pqa7@mpaaf.gov.it).

Oppure al settore della Regione Piemonte competente:

Settore programmazione e valorizzazione del Sistema agroalimentare

Al seguente indirizzo di posta elettronica:

[daniela.scarzello@regione.piemonte.it](mailto:daniela.scarzello@regione.piemonte.it).